

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

(Deliberazione n. 67 del 23.12.2013, modificata da deliberazione n. 43 dell'1.10.2018 e n. 50 del 14.12.2020)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva
- Art. 3 - Solleciti di pagamento ed atti di riscossione coattiva
- Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 5 - Rimborso oneri di riscossione, spese di notifica ed esecutive
- Art. 6 - Modalità di pagamento e rateizzazione
- Art. 7 - Somme di modesto ammontare
- Art. 8 - Interessi
- Art. 9 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite
- Art. 10 - Somme inesigibili
- Art. 11 - Norme finali
- Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività successive alle procedure di pagamento volontario concernenti la gestione dei crediti comunali di qualsiasi natura, e all'emissione degli atti di accertamento esecutivo e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.

Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:

- tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e quanto previsto dalla Legge 160/2019;
- tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione, (oggi, Riscossione Sicilia S.p.A. per la Sicilia e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze);
- tramite emissione di accertamenti esecutivi e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali come previsto dalla Legge 160/2019;
- tramite azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed in caso di mancato pagamento dell'accertamento esecutivo e degli atti equivalenti come previsto dalla Legge 160/2019; - tramite altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge.

2. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Art. 3 Solleciti di pagamento e atti di riscossione coattiva

1. Al fine di agevolare la gestione della riscossione, renderla più tempestiva ed evitare l'inutile avvio di procedure coattive, tenendo conto del tempo trascorso dalla notifica dell'atto iniziale, dei tempi di prescrizione del credito e dell'eventuale emissione di atti di sollecito già intervenuti, l'Ente può procedere al sollecito anche mediante posta ordinaria, raccomandata anche digitale, e-mail, PEC, sollecito telefonico.
2. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al comma precedente, ovvero scaduto il termine per il pagamento di ogni altro atto emesso dall'ente in base alle norme vigenti, l'Ente procede con l'avvio della procedura coattiva.
3. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, l'Ente notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile competente, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento del credito, il servizio competente di cui all'art. 2 comma 2 valuta, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere, l'opportunità di attivare le diverse procedure di natura cautelare ed esecutiva previste dalla normativa.

2. Nel caso di presentazione di istanza di revisione su ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi, le procedure per azioni cautelari ed esecutive sono sospese fino al momento in cui l'interessato abbia ricevuto comunicazione degli esiti della stessa.

In caso di parziale accoglimento o diniego della richiesta di revisione l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dal ricevimento della risposta dell'ufficio alla propria istanza in autotutela.

3. Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell'art. 1 comma 793 della legge 160 provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare all'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Art. 5 Rimborso oneri di riscossione, spese di notifica ed esecutive

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», così determinata:

- per gli accertamenti esecutivi:

- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, una quota pari al 3 per cento delle somme dovute fino ad un massimo di 300 euro;

- in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, una quota pari al 6 per cento delle somme dovute fino ad un massimo di 600 euro; - per le ingiunzioni fiscali:

- in caso di pagamento entro il trentesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, una quota pari al 3 per cento delle somme dovute, fino ad un massimo di 300 euro;

- in caso di pagamento oltre il trentesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, una quota pari al 6 per cento delle somme dovute, fino ad un massimo di 600 euro.

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

c) le spese eventualmente sostenute per la difesa legale e il contenzioso.

Art.6 - Modalità di pagamento e rateizzazione

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le sue filiali;
- b) presso i punti abilitati al pagamento PAGOPA;
- c) con ulteriori procedure telematiche di pagamento previste dall'Ente.

2. L'Ente, su richiesta dell'interessato, nel caso in cui esso versi in situazione di temporanea ed obbiettiva difficoltà concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:

fino a € 100,00 nessuna rateizzazione; da € 100,01 a € 200,00
fino a 3 rate mensili; da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate
mensili; da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili; da €
3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili; da € 6.000,01 a €
20.000,00 fino a 36 rate mensili; da € 20.000,01 a € 50.000,00
fino a 60 rate mensili; oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili;

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica il soggetto, nel solo caso in cui siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della originaria rateazione e non sia già stata dichiarata la decadenza come previsto al comma 8 del presente articolo, può presentare un'ulteriore richiesta per il medesimo debito rimanente, per una sola volta e per una durata ulteriore pari a quella precedentemente concessa, per un massimo di ulteriori 36 rate.

Per comprovare il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà a farsi carico della rateazione in atto, il debitore dovrà, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, presentare :

- per un residuo debito fino ad euro 30.000 un'autodichiarazione che attesti tale sua aumentata difficoltà;
- per un residuo debito oltre 30.000 euro:
 - se persona fisica o imprenditore individuale in regime fiscale semplificato: una dichiarazione che, ai sensi dell'art. 46 del **D.P.R. 445/2000**, attesti che il suo valore ISEE rilevato e riferito all'ultima annualità per la quale lo stesso sia disponibile, è inferiore 20.000 euro;
 - se persona giuridica, ad esclusione dell'imprenditore individuale in regime fiscale semplificato: una dichiarazione che attesti che l'indice di liquidità dell'impresa richiedente (formula indice di liquidità = liquidità immediata + liquidità differita/ passività correnti) ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda, è inferiore a 1, ed è diminuito nell'arco degli ultimi 12 mesi.

4. In caso di rateazioni per importi superiori ad euro 50.000,00, il debitore dovrà presentare, a garanzia, una fideiussione bancaria o assicurativa, oppure dovrà richiedere all'Ente l'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà con l'eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale.

La garanzia dovrà coprire l'intera durata della rateizzazione.

La garanzia fideiussoria può essere prestata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

5. La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro la data di scadenza indicata nel piano di rateizzazione.

6. La richiesta di rateizzazione presentata successivamente all'avvio delle procedure cautelari è calcolata sul nuovo importo dovuto e si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

7. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, l'ufficio invia alla casella postale e-mail indicata dall'interessato all'atto della richiesta di rateazione, un sollecito di pagamento.

8. Nei successivi trenta giorni dall'invio del sollecito il debitore potrà:

- saldare le rate scadute e riprendere la rateizzazione;

- richiedere, in base al comma 3 del presente articolo, una ulteriore rateizzazione per il rimanente debito nel cui importo potranno essere ricomprese le rate scadute.

Trascorsi 30 giorni dall'avvenuto invio del sollecito di cui al comma precedente senza che il debitore abbia pagato le rate scadute o abbia ottenuto una ulteriore rateizzazione, lo stesso decade automaticamente dalla rateizzazione e lo specifico debito non potrà più essere rateizzato.

L'ufficio attiverà immediatamente le procedure cautelari ed esecutive per il recupero del residuo debito.

9. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

10. La procedura di rateazione prevista dal presente articolo si applica anche agli accertamenti esecutivi, prendendo a riferimento l'importo indicato negli stessi, per tutto il periodo antecedente la data della sua avvenuta esecutività o comunque entro la notifica di atti successivi, di natura cautelare ed esecutiva.

Le rateizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento delle entrate tributarie e da canoni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire la disciplina in vigore al momento in cui furono concesse.

11. Nei casi in cui l'accertamento esecutivo contenga anche l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Dlgs 18/12/1997, n° 472, o la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge 689/1981, e sia prevista la possibilità della definizione agevolata della sanzione ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Dlgs 18/12/1997, n°

472, oppure il pagamento della sanzione ridotta stabilito dall'articolo 16 della Legge 689/1981, si potranno avere i seguenti casi:

- se il debitore chiede la rateizzazione entro il termine entro il quale è possibile ottenere la definizione agevolata della sanzione, potrà ottenere sia l'applicazione della sanzione ridotta che la rateizzazione del debito netto della sanzione, ma con il pagamento in un'unica soluzione della sanzione ridotta contestualmente al pagamento della prima rata;
- se il debitore chiede la rateizzazione oltre il termine entro il quale è possibile ottenere la definizione agevolata della sanzione, potrà ottenere la rateizzazione del debito comprensivo della sanzione che però sarà applicata in misura piena.

Nel caso in cui sia stata concessa la rateizzazione dell'importo calcolato applicando la sanzione ridotta in quanto era applicabile l'istituto della definizione agevolata, ma il debitore sia decaduto dalla rateizzazione ai sensi dei commi 7 e 8 del presente articolo, le procedure cautelari ed esecutive per il recupero del debito previste al comma 8 del presente articolo saranno attivate per l'importo comprensivo della sanzione calcolata in misura piena.

Art. 7 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale ed azioni cautelari ed esecutive per somme inferiori a 10 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superino cumulativamente l'importo di 10 euro.

Art. 8 Interessi

1. Nell'Ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito.

In caso di attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di 2 punti.

2. Decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, su tutte le somme di qualunque natura contenute in atti successivi di natura cautelare ed esecutiva, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

3. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni in base alla legge.

4. Gli interessi della rateazione sono calcolati applicando il tasso di interesse legale nel tempo vigente.

Art. 9 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. I rimborsi delle somme ingiunte, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore a 10,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 10,00 euro, salva prescrizione.

Art. 10 - Somme inesigibili

1. Un credito si considera inesigibile per le seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per importo non superiore a € 10,00 (dieci);
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva.

Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario aver eseguito il pignoramento mobiliare.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata dall'attestazione del Funzionario Responsabile della Riscossione o del Concessionario che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 11 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.